



CISL

il sindacato del XXI secolo per una società inclusiva

2° CONGRESSO TERRITORIALE



PER LA **PERSONA**
PER IL **LAVORO**

COMO 3-4 APRILE 2017

C/O BIRRIFICIO VIA P. PAOLI 3

www.cisldeilaghi.it



REGOLAMENTO

DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELL'UNIONE TERRITORIALE CISL dei LAGHI

PARTE I

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

CAPITOLO I

Iscrizioni e tesseramento

Art.1 – La domanda di iscrizione alla CISL deve essere sottoscritta all'interessato ed indirizzata alla Segreteria del Sindacato territoriale di Federazione di categoria competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio/o che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto confederale, la Segreteria del Sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessata/o.

Contro la delibera di non accettazione della domanda l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria generale della Federazione nazionale di categoria, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

Art.2 – L'iscrizione alla CISL va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa. In caso di più attività lavorative o di più sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritta/o. I lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati. Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza che continuano a svolgere un'attività produttiva come dipendenti si iscrivono nella nuova categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza.

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle strutture confederali della CISL possono iscriversi in qualsiasi categoria nel territorio di competenza, purché non abbiano un incarico elettivo in una Federazione poiché, in tal caso, dovranno iscriversi alla Federazione in cui esercitano il mandato.

Le/I Dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione di categoria iscriversi con riferimento all'art. 31 L. 300/70 e all'art. 3 d.lgs. 564/96.

La partecipazione alla vita democratica interna

dell'organizzazione si realizza solo con la adesione individuale.

Le Federazioni ed i Servizi dovranno realizzare strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa.

A tal fine il programma per la gestione on-line delle/degli iscritte/i, predisposto dalla Confederazione, costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture CISL e dovrà consentire la implementazione dell'Anagrafe Nazionale Unica contenete i dati delle Federazioni e dei servizi.

Il completamento dell'Anagrafe Unica e la sua integrazione con il Sistema dei servizi consentirà di realizzare, altresì, d'intesa con le Federazioni Nazionali, progetti comuni per il Proselitismo.

Art.3 – L'iscrizione alla CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

All'iscritta/o sarà consegnata la tessera di iscrizione dell'anno in corso.

All'inizio di ciascun anno, e comunque entro il 30.04, per le/gli iscritte/i in essere al 31.12 e che non siano cessate/i alla data della distribuzione delle tessere, va consegnata la tessera per l'anno in corso.

Art.4 – Ai sensi dell'art.14 dello Statuto Confederale le/i socie/i espulsi dalla organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato direttivo/Consiglio Generale del sindacato territoriale di categoria di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai $\frac{2}{3}$ delle/dei componenti il Comitato direttivo/Consiglio Generale medesimo e sia ratificata anche a maggioranza semplice, dal Consiglio generale della corrispondente Unione Sindacale Territoriale.

Le/I soci espulse/i dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare domanda di iscrizione al Comitato direttivo/Consiglio Generale della Federazione di categoria a cui erano iscritti al momento dell'espulsione.

La ratifica della struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

CAPITOLO II

Le incompatibilità funzionali

Art.5 – Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria le cariche di componente della Segreteria confederale, di Segretaria/o generale e Segretaria/o generale aggiunta/o delle USR-USI; di componente delle Segreterie di USR-USI con più di due territori; di Segreteria/o generale e Segretaria/o generale aggiunta/o di UST e di componente di segreteria UST; di componente delle Segreterie delle Federazioni nazionali di categoria, di I affiliazione.

Con decorrenza dal XVIII Congresso, per il periodo equivalente ad un mandato, non sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di prima affiliazione con gli incarichi di Segreteria di seconda affiliazione, per le Federazioni di categoria che realizzano o che hanno realizzato la pluricomposizione.

Sono incompatibili con incarichi di componente di segreteria confederale ad ogni livello le cariche di componente delle Segreterie di categoria regionale di I e II affiliazione con più di 6.000 iscritte/i e le cariche di componente di Segreteria di categoria comprensoriale di I e II affiliazione con più di 1.000 iscritti.

Art.6 – Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo art.7, vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla CISL.

Sono enti collaterali alla CISL gli enti promossi dalla CISL ed i cui organi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della CISL (INAS,ETSI). Sono associazioni collaterali alla CISL (SICET, ADICONSUM, ANOLF) le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, delle U.S.R. e delle U.S.T., e le associazioni formalmente promosse dalla CISL nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le associazioni costituite

assieme alle altre OO.SS. confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano.

Sono società collaterali alla CISL le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza della CISL, delle Federazioni di categoria, delle U.S.R., o delle U.S.T., finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Sono società collaterali alla CISL anche le cooperative costituite di iniziativa dell'organizzazione le/i cui socie/i siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'Organizzazione costituite per i fini di cui al precedente comma.

Sono da considerare agli effetti del presente Regolamento anche le associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla CISL come previsto dalle norme statutarie.

Art.7 – Per affermare l'assoluta autonomia della Cisl così come previsto dall'art. 12 dello Statuto risultano essere incompatibili:

- incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- Candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle Assemblee Legislative nazionali, di comuni, consorzi intercomunali e comunali. Per i livelli istituzionali sub Comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel Regolamento di attuazione allo Statuto confederale;
- incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di Comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Ai fini degli effetti prodotti dalle norme contenute

nel presente capitolo, gli incarichi sindacali degli operatori con funzione politica, sono parificati alle cariche sindacali elettive. Nei casi ove si verificano le situazioni di cui ai commi a), b) e c) del presente articolo, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

Sono incompatibili:

- gli incarichi di Segretario/o generale e Segretario/o generale aggiunto con gli incarichi in organismi esecutivi o direttivi (consigli di amministrazione, comitati di controllo, ecc.) di enti, associazioni o società, anche se collaterali alla CISL, e di enti o società pubbliche dove sia prevista per legge la presenza di una rappresentanza sindacale, esclusi quelli di origine contrattuale di cui al precedente articolo 6 comma 4, che riguardano solamente i Segretari generali e aggiunti delle strutture territoriali di categoria;
- gli incarichi di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o con eventuale funzione supplente di presidente, vicepresidente, amministratore delegato, ecc. di enti, associazioni o società, anche se collaterali alla CISL, o di enti o società pubbliche dove sia prevista per legge la presenza di una rappresentanza sindacale, esclusi quelli di origine contrattuale, di cui al precedente articolo 6 comma 4;
- gli incarichi di Segretario/o generale, Segretario/o generale aggiunto e di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla Cisl;
- gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia prevista per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di Segretario/o generale, Segretario/o generale aggiunto e di componente di Segretario/o delle strutture di categoria;
- sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche. Resta ferma l'incompatibilità per ogni altro tipo di fondazione, inclusa la fondazione di origine bancaria;

- sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti.

Non sono incompatibili gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla Cisl.

Nel caso di associazioni collaterali alla CISL, la norma di cui al presente comma può non applicarsi per il periodo di due anni a decorrere dalla costituzione dell'associazione.

Risultano essere inoltre incompatibili:

- gli incarichi di Segreteria a tutti i livelli con incarichi manageriali o di componente dei consigli di amministrazione comunque denominati o dei collegi dei sindaci di enti, società o associazioni, comprese le società cooperative, non collaterali alla CISL, che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati.

A tale norma è possibile derogare casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione.

Art.8 – Chi viene eletto/a a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

I comitati esecutivi delle strutture orizzontali ai vari livelli sono competenti a deliberare circa i vincoli di incompatibilità in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub - Comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la carica sindacale deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza della carica sindacale.

La/Il candidata/o alle cariche istituzionali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 dello Statuto della U.S.T. decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

Le/I dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 12 decadono dalle cariche sindacali.

Le/I soci dimissionarie/ o decadute/i dalle cari-

che sindacali ai sensi del citato articolo 12 dello Statuto possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a. dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello comprensoriale o provinciale;
- b. dopo due anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
- c. dopo tre anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello superiore al regionale.

Art. 9 – Nel caso di decadenza dall'incarico di Segreteria/o generale di Federazione regionale/interregionale, gli adempimenti previsti sono esercitati dalla Segreteria nazionale di Federazione.

Art. 10 – Ai fini delle applicazioni delle rotazioni previste dall'art. 11 comma 1 dello Statuto UST, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificamente di Segretario/o Generale, Segretario/o Generale Aggiunto e componente di Segreteria, si stabilisce che:

- a. per le/i Segretari Generali e agg. di USR/UST, di Federazione Regionale e di Federazione territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale, il periodo massimo è di 3 mandati;
- b. per il Segretario generale di Federazione nazionale il periodo massimo è di 2 mandati più il 3° mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale;
- c. per il Segretario generale della struttura nazionale Confederale il periodo massimo è di 2 mandati.

Le disposizioni previste nel presente Comma sono vincolate alla modifica dell'art. 17 dello Statuto.

La/il dirigente sindacale, a qualsiasi Livello di federazione e confederale, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

Il limite dei 5 mandati deve intendersi anche per

le/i Dirigenti che cumulano incarichi di segreteria nell'articolazione di prima e seconda affiliazione di una Federazione di categoria pluricomposta.

E' prevista una gradualità, fino alla Conferenza Organizzativa del 2019, per uniformarsi.

La/il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario/o Generale a qualsiasi livello Confederale o di Federazione, non potrà essere rieletta/o nella stessa segreteria con ruolo diverso.

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di Confederazione.

Le/I componenti delle Segreterie di categoria e dei livelli confederali possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione

Le disposizioni di cui ai precedenti commi, non si applicano alle cariche di Segreteria nella Federazione Nazionale Pensionati a tutti i livelli.

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo automaticamente decadono dalle relative cariche.

CAPITOLO III

La designazione dei rappresentanti CISL

Art.11 – Il comitato esecutivo della U.S.T. è competente a designare i rappresentanti della Unione in Enti, associazioni e/o società ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, avuta presente l'esigenza di assicurare:

- a. la piena autonomia del sindacato;
- b. il più alto grado di competenza e professionalità;
- c. la massima funzionalità degli organi sindacali.

Art.12 – Coloro che sono investite/i di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta: ricevono dalle stesse le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione sindacale.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Art.13 – Nella rappresentanza della CISL negli Enti previdenziali territoriali, sarà garantita la presenza di un rappresentante della FNP.

Per le rappresentanze di natura categoriale, fermo restando il diritto dell'organo di categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alla segreteria della U.S.T..

Art.14 – Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato esecutivo Confederale nel Regolamento Economico.

PARTE II NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

CAPITOLO IV

Validità delle sedute e votazioni

Art.15 – Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Art.16 – Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17.

Le proposte di presidenza della società CAF, le Presidenze degli enti, e comunque tutte le altre nomine e designazioni, avvengono per alzata di mano

Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto.

A parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione alla CISL.

Art.17 – Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, esecutivi, ecc.)

o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi di commissioni, ecc.) ogni elettrice/ore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono le/gli eleggendi.

Tutti le/gli iscritte/i sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli statuti e relativi regolamenti senza presentazione di formali candidature.

La/Il Segretario/o e le/i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere.

La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

-Unioni sindacali territoriali, tre componenti compreso la/ il Segretario/o generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

- Unioni sindacali territoriali coincidenti con le Aree Metropolitane e con numero di iscritte/i superiore a 70mila e Unioni Territoriali Sindacali con numero di iscritte/i superiore a 100.000, fino a quattro componenti compresa/o la/il Segretario/o generale.

- Federazioni territoriali di categoria tre componenti compreso il Segretario generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

La/Il Segretario/o generale e i componenti dell'organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei comitati esecutivi od organismi similari, con il voto 2/3 dei votanti del Consiglio Generale/Comitato Direttivo, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del segretario generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni – decadenza – pensionamento – decesso e quant'altro.

Le disposizioni previste dall'art. 17 del presente Regolamento, entreranno in vigore con lo svolgimento del XVIII Congresso.

Art.18 – Nelle elezioni vengono proclamati eletti

i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.

CAPITOLO V

Dimissioni dagli organi

Art.19 – Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto la/il dimissionaria/o convocato a tale scopo entro trenta giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive. Le dimissioni della/del Segretaria/o generale comportano le dimissioni della Segreteria.

CAPITOLO VI

Modalità di svolgimento delle riunioni

Art. 20 – La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro.

Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi tre minuti. La Segreteria U.S.T. ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli Organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatori o esperti per le particolari materie in discussione.

Le/I singole/i componenti degli Organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Art.21 – Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'organizzazione.

I componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

CAPITOLO VII

Il congresso della U.S.T.

Art.22 – Il Consiglio generale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso U.S.T., emana il regolamento per l'elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso Confederale, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale pari al trenta per cento.

Art.23 – La FNP partecipa al congresso della U.S.T. con un numero di delegati fino alla concorrenza del 25% della media di tutti gli iscritti alla CISL nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

CAPITOLO VIII

Il consiglio generale U.S.T.

Art.24 – Il Consiglio generale della U.S.T. è costituito:

- a. da un rappresentante per ogni federazione territoriale di categoria nella persona della/del dirigente responsabile comunque denominato;
- b. da n. 59 rappresentanti di Federazioni territoriali di categoria, di cui 13 eletti dal Consiglio Generale della FNP, il riparto dei 46 rappresentanti di competenza delle altre Federazioni territoriali, risulta dal numero dei quozienti contenuti nella media del numero complessivo di iscritti ad ogni categoria nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. *Il quoziente si ottiene dividendo per 46 la media del numero complessivo di iscritti alla CISL, esclusi i pensionati, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del*

Congresso. I posti non coperti dai quozienti interi vengono assegnati alle categorie con i resti maggiori;

- c. da n. 81 componenti eletti dal Congresso, di cui n. 13 candidati della FNP, qualora risultasse eletto in numero inferiore ai 13, il Consiglio generale della FNP avrà diritto a designare la quota mancante;
- d. dalla responsabile del coordinamento femminile.

Al Consiglio generale partecipano con il solo **diritto di parola** i legali rappresentanti delle Associazioni e/o Sindacati che hanno stipulato patti associativi con la Cisl; dai responsabili dell'Inas, del Caaf, dello Ial, dell'Adiconsum, dell'Anolf, del Sicut e dell'Anteas.

Le/I rappresentanti di cui alla lettera b), sono eletti dai rispettivi Consigli generali che possono revocarli o sostituirli durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda il punto c), va garantita una equilibrata presenza di entrambi i sessi e dei delegati di SAS, R.L.S. (Rappresentanze Locali Sindacali) e delle RSU/RSA.

Art.25 - Qualora una/un componente di diritto del Consiglio generale venga eletto componente la Segreteria U.S.T. ed opti per quest'ultima carica, resterà componente del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario della U.S.T.

Le/I componenti di diritto del Consiglio generale, se eletti in Segreteria U.S.T., vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Art.26 – Il Consiglio generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

La/Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Art.27 – La convocazione ordinaria del Consiglio

generale, prevista dall'articolo 22 dello Statuto e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione d'urgenza.

La Segreteria della U.S.T. invia di norma almeno cinque giorni prima della data fissata la documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dal comma 1 del citato articolo 22 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria **dell'UST** che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data richiesta.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

Art.28 – In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria della U.S.T. I servizi di segreteria sono forniti dagli uffici della U.S.T.

Art.29 – La Segreteria della U.S.T. può, nel corso dei lavori del Consiglio generale, svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio generale.

La Segreteria ha facoltà, in questo caso, di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Art.30 – La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio generale deve essere presentata da almeno un terzo dei componenti.

La decisione sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio generale da effettuarsi entro **15 giorni** da quella in cui è stata avanzata la richiesta.

Art.31 – Il Consiglio generale si può articolare in commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio genera-

le.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio generale nomina al suo interno le Commissioni in cui si articola il Consiglio generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria della U.S.T.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro, valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio generale.

Art.32 – Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta. A richiesta di un terzo dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio generale.

Art.33 – Il Consiglio generale, esamina ed approva lo schema della relazione morale che la segreteria della U.S.T. sottoporrà al Congresso.

Approva il “piano di lavoro annuale” nonché le linee di politica delle risorse della U.S.T..

Di norma, lo schema delle singole delibere relative all'ordine del giorno da sottoporre al Consiglio generale, sarà predisposto dalla Segreteria della U.S.T. ed inviato ai componenti del Consiglio almeno 5 giorni prima della data fissata per la convocazione.

CAPITOLO IX

Il Comitato Esecutivo della U.S.T.

Art.34 – Il Comitato esecutivo è composto:

- a. dai componenti la Segreteria della U.S.T. ;
- b. dalla responsabile del Coordinamento femminile;

c. da un numero di componenti eletti dal Consiglio generale nel proprio seno;

d. le Federazioni di Categoria partecipano alle riunioni con un massimo di due rappresentanti.

Al Comitato Esecutivo partecipano con diritto di parola i responsabili degli Enti e delle Associazioni collaterali alla CISL (art.6 del presente Regolamento).

Possono inoltre essere invitati al Comitato esecutivo le/i rappresentanti delle Associazioni e/o Sindacati che hanno stipulato patti associati con la CISL (art. 4 e 44 dello Statuto confederale).

Art.35 – Le convocazioni del Comitato esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte di un terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria trasmette di regola ai singoli componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno cinque giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

Il **Coordinamento donne** e per le pari opportunità ha l'obbligo di relazionare al Comitato esecutivo e, ove non esista, al Consiglio generale, almeno una volta all'anno, sulle attività svolte e le proposte elaborate.

Art.36 – Il Comitato Esecutivo attua gli indirizzi definiti dal Consiglio generale; approva il bilancio ed il rendiconto finanziario della U.S.T.; nomina i rappresentanti CISL negli Enti esterni e società di cui all'art.11 del presente Regolamento.

Art.37 – Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario generale aggiunto qualora previsto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria U.S.T., delegato a ciò dal Segretario generale.

PARTE III

LE ARTICOLAZIONI CONFEDERALI (Categoriali e Territoriali)

CAPITOLO X

Art.38 – La Segreteria della U.S.T.
La Segreteria è composta da **quattro componenti compresa/o la/il Segretaria/o generale**.

Art.39 – Le federazioni di categoria

1. Le federazioni territoriali di categoria che fanno parte della U.S.T., a norma dell'articolo 2 dello Statuto sono:
2. Federazione lavoratori energia, moda, chimica e affini (FEMCA)
3. Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (FLAEI)
4. Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (FILCA)
5. Federazione italiana metalmeccanici (FIM)
6. Federazione dell'informazione, dello spettacolo, delle telecomunicazioni e degli appalti telefonici (FISTEL)
7. Federazione agro-alimentare (FAI)
8. Unione generale coltivatori (UGC)
9. Federazione lavoratori pubblici e dei servizi (CISL Funzione Pubblica, CISL FP, CISL FPS)
10. Federazione scuola (CISL SCUOLA)
11. Sindacato dei lavoratori Poste (SLP)
12. Federazione italiana trasporti (FIT)
 - Federazione Italiana Sindacati Terziario (FIST-I affiliazione);
 - Federazione italiana sindacati Addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT – Il affiliazione);
 - Federazioni lavoratori somministrati autonomi ed atipici (FELSA – Il affiliazione);
13. Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (FIRST).
14. Federazione università (CISL UNIVERSITA')
15. Federazione della sicurezza (FNS)
16. CISL Medici
17. Federazione innovazione e ricerca (FIR)
18. Federazione nazionale pensionati (FNP)

Art.40 – Le singole Federazioni territoriali di categoria devono informare la Segreteria U.S.T. di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e regolamento di attuazione e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi. La Segreteria U.S.T. ha facoltà di verifica. Le Federazioni di categoria devono, alla fine di ogni anno, far conoscere i loro effettivi e presentare i loro bilanci.

CAPITOLO XI

Poteri e funzioni delle strutture

Art.41 – Fermi restando gli scopi e i compiti degli organismi categoriali e territoriali fissati dallo Statuto Confederale e, se non in contrasto, dagli Statuti delle Federazioni nazionali e delle Unioni regionali, alle strutture competono funzioni proprie e non sovrapponibili fra loro, di cui agli artt. successivi.

Art.42 – Compete alle Federazioni territoriali:

- a. la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
- b. la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali: SAS, RLS, RSA;
- c. il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle R.S.U. e dei delegati alla sicurezza di impresa (RLS,RLST);
- d. l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;
- e. la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;
- f. la titolarità della contrattazione decentrata – aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento della Unione territoriale, nonché il sostegno alle RSU, alle RSA, alle SAS, alle TAS, ai Collettivi, ai Presidi, in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva.

Compete alle Unioni Sindacali Territoriali:

- a. la rappresentanza e la funzione politica e orga-

- nizzativa; la concertazione e la partecipazione istituzionale nonché la contrattazione delle politiche territoriali;
- b. la gestione degli accordi e delle politiche regionali adeguandoli alle realtà e ai fabbisogni locali anche attraverso la contrattazione nel territorio di competenza;
 - c. l'esercizio, nell'ambito del coordinamento politico, della verifica sulla attuazione e la gestione degli accordi sindacali di settore;
 - d. la promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione con le istituzioni locali;
 - e. l'organizzazione e la gestione, in rapporto con le categorie, gli Enti e le Associazioni collaterali alla CISL, della erogazione dei servizi agli iscritti e ai lavoratori in materia di assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori, assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di legge vigenti che regolano l'attività del patronato;
 - f. il coordinamento e il supporto alle strutture articolate nel territorio ivi comprese le sedi zonali, comunali e le leghe, in materia di tesseramento e proselitismo;
 - g. la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato.

CAPITOLO XIV

Le strutture territoriali

Art.43 – La U.S.T., prima di effettuare la convocazione degli organi di cui all'ultimo comma dell'art.38 dello statuto confederale, invita gli organi categoriali competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione.

In caso di inadempienza, scaduti i termini di tempo indicati nell'invito, la convocazione viene effettuata direttamente dalla U.S.T.

Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse, senza l'obbligo di adottare delibere.

Qualora l'oggetto della convocazione riguardi adempimenti derivanti dallo Statuto confederale e federale o da delibere degli organi orizzontali o federali competenti, l'organo è tenuto ad adottare

le conseguenti deliberazioni.

Art.44 – Il numero delle/dei rappresentanti della FNP sarà pari al **17%** del totale delle/dei componenti del Consiglio Generale dall'UST aventi diritto al voto, la media delle/dei iscritte/i alla Federazione territoriale dei pensionati risulti pari o inferiore al 50% della media delle/degli iscritti/e alla CISL, pensionate/i comprese/i, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

Allorché la percentuale delle/degli alla FNP risulti superiore al 50% della media delle/degli iscritti/e alla CISL, pensionate/i comprese/i, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso, il numero delle/dei rappresentanti della FNP sarà pari al **20%** del totale delle/dei componenti del Consiglio generale dell'UST:

Le/I rappresentanti delle Federazioni territoriali dei pensionati nei Consigli generali delle UST saranno elette/i, per il 50%, dai Comitati direttivi delle FNP e, per l'altro 50%, dai Congressi di UST:

Qualora risultasse eletto nei Congressi delle UST un numero inferiore al 50% di cui sopra, la Federazione dei pensionati avrà diritto a designare la quota mancante.

CAPITOLO XV

Gli Enti e le Associazioni della CISL

Art.45 – Gli Enti e le Associazioni collaterali alla CISL sono strumenti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano le loro funzioni in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla CISL e articolano le proprie strutture a livello nazionale, regionale e/o territoriale. E' previsto un coordinamento del sistema servizi a livello nazionale e regionale.

Quando negli Statuti degli enti, delle associazioni e delle società collaterali alla CISL sia prevista la nomina diretta o indiretta dei presidenti e/o dei responsabili ai vari livelli da parte della CISL, la stessa deve essere effettuata dai Consigli generali del livello di competenza.

PARTE IV

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE DEL PATRIMONIO

CAPITOLO XIV

Responsabilità e competenze

Art.46 – I beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della U.S.T. e degli Enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

A tal fine è istituita, a livello nazionale, la “Anagrafe degli Immobili” con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli enti, delle associazioni, delle società e delle fondazioni, ove esistenti, collaterali alla CISL.

Di tali beni, la U.S.T. disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso. La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla U.S.T. o alle singole strutture.

Le persone fisiche, che per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della CISL e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni e delle Unioni, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Art.47 – La U.S.T. e le organizzazioni categoriali rispondono delle obbligazioni assunte nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari dai

rappresentanti legali delle medesime, succedutisi nel tempo.

A tal fine, le strutture confederali e le Federazioni di categoria a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi “professionali” derivanti dalla carica elettiva.

I rappresentanti legali della U.S.T. e delle organizzazioni categoriali rispondono personalmente e solidamente con le organizzazioni medesime, a norma dell'articolo 38 del Codice civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle organizzazioni che rappresentano. I rappresentanti legali delle organizzazioni categoriali rispondono personalmente nei confronti delle organizzazioni stesse per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da loro azioni od omissioni, alle organizzazioni da loro rappresentate.

Le strutture categoriali e orizzontali dovranno identificare il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196).

Le strutture stesse a tutti i livelli se e in quanto datore di lavoro con personale dipendente sono tenute ad indicare al garante nei termini di legge il responsabile del trattamento dei dati (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196).

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste sulla salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/08 integrato con d.lgs. 106/09).

CAPITOLO XV

Bilanci

Art.48 – L'elaborazione dei bilanci preventivi, consuntivi e i rendiconti finanziari deve essere fatta da tutte le strutture dell'organizzazione in conformità alle norme e modulistica che vengono diramate dalla Confederazione. Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali, che allegheranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei Dirigenti e delle/degli ope-

ratrici/operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati esecutivi, approvati dai competenti organi delle strutture entro il primo trimestre dell'anno successivo alla Confederazione e alla U.S.R. dalla U.S.T.; e alla U.S.T. dalle federazioni e settori territoriali di categoria.

Sarà cura della U.S.T. trasmettere alla Confederazione entro la data del 15 aprile il proprio bilancio consolidato.

Ogni anno la Segreteria predispone il bilancio preventivo, quello consuntivo ed il rendiconto finanziario della U.S.T. che sottopone all'approvazione del Comitato esecutivo.

Ai bilanci dovranno essere allegate due schede contenenti:

- i trattamenti economici in atto per tutti i dirigenti ed operatori in forza;
- il regolamento dei rimborsi spese.

Tutte le strutture sono tenute a dotarsi di un regolamento economico-normativo comprensivo delle modalità dei rimborsi spese per il personale.

I regolamenti economici-normativi per il personale devono essere approvati dai rispettivi organi competenti (orizzontali e verticali) e trasmessi ai livelli superiori dell'organizzazione.

Art.49 – Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento confederale.



Segreteria Organizzativa

Via Brambilla, 24 - 22100 **COMO**
Tel. 031 29.61 - Fax 031 301110
cislcomo@ust.it
www.cislcomo.ust.it

via B. Luini, 5 - 2100 **VARESE**
Tel. 0332 83654 - Fax 0332 240579
ust.varese@cisl.it
www.cislvarese.it